

Alle **Imprese Edili**
della Provincia di
Napoli

Napoli,

Formedil Napoli
Protocollo
del

7 U
10-06-2024

OGGETTO: La patente a crediti

Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024 n. 56 (GU n.100 del 30.04.2024 - SO n. 19) di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cd Patente a crediti sicurezza), è stato sostituito completamente l'Art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dallo stesso decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Con il comma 19 lett. a) dell'art. 29, viene novellato l'art. 27 del TUS (d. lgs 9 aprile 2008, n. 81).

In particolare si introduce, **dal 1° ottobre 2024**, un sistema di qualificazione che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Restano esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese con attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANC) **"in classifica pari o superiore alla III"**.

La patente deve essere richiesta dall'interessato e viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro, con un punteggio iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato.

La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera di uno o più requisiti richiamati, accertati in sede di controllo successivo al rilascio.

La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'Ispettorato nazionale del Lavoro può sospendere, in maniera cautelare, la patente fino a un massimo di 12 mesi, se nei cantieri si verificano infortuni che comportino la morte o inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore.

Il nuovo articolo 27, comma 11 stabilisce che le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza essere in possesso di una patente a crediti o con una patente recante crediti inferiore a quindici, sono soggette ad una **sanzione amministrativa** pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6000€, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del d.lgs. n. 81/2008. Questo vuol dire che, per estinguere la sanzione, non sarà possibile il pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge.

Oltre alla sanzione amministrativa si aggiunge anche l'**esclusione, per almeno sei mesi, dalla partecipazione ai lavori pubblici** ex d.lgs. n. 36/2023.

Il nuovo sistema introduce una serie di ipotesi di decurtazione dei crediti correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o dei lavoratori autonomi per le violazioni indicate in un apposito allegato (allegato I-bis I), che si allega in copia.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo l'organo di vigilanza contesta più violazioni tra quelle indicate nell'**allegato I-bis**, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Per provvedimento definitivo si intende la sentenza passata in giudicato e l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) divenuta definitiva. La decurtazione opera come conseguenza automatica dell'emanazione dei provvedimenti definitivi, che devono essere comunicati dall'Autorità che li ha emanati all'INL.

Conclusioni

Le circolari esplicative ed i decreti attuativi saranno oggetto di particolare attenzione, in quanto potranno chiarire e specificare i molti dubbi ancora fonte di dubbi interpretativi.

Ci riserviamo di tornare sull'argomento e anticipiamo sin da ora l'organizzazione di un seminario specifico sull'argomento,

All.1

IL DIRETTORE
(Dr. Mattia D'Acunto)

